



Comune di Cittadella

Regolamento

ENTRATE

Ultimo aggiornamento: 30-01-2015 alle ore 15:17:34

Sommario

CAPO I – PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 (Contenuto del regolamento)	3
CAPO II – RISCOSSIONE, AGEVOLAZIONI E RIMBORSI	3
Art. 2 (Forme di riscossione)	3
Art. 4 (Riscossione coattiva)	4
Art. 7 (Rimborsi).....	4
Art. 8 (Interessi)	5
CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI	5
Art. 9 (Norme di rinvio).....	5

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Contenuto del regolamento)

1. Costituisce oggetto della disciplina regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall'art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 50, L. 28 dicembre 1997, n. 449, la determinazione dei criteri per l'applicazione:

- della riscossione,.
- della compensazione,.
- della rateazione,.
- delle sanzioni tributarie,.
- del contenzioso.

CAPO II – RISCOSSIONE, AGEVOLAZIONI E RIMBORSI

Art. 2 (Forme di riscossione)

1. La riscossione delle entrate tributarie può essere effettuata in forma diretta o mediante affidamento in concessione a soggetti terzi abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. L'affidamento in concessione a terzi può comprendere tutte le fasi delle attività di riscossione, quali la riscossione ordinaria, sia essa volontaria o a mezzo ruolo, l'attività liquidazione, di accertamento, di applicazione delle sanzioni, di recupero crediti, la riscossione coattiva, il contenzioso, oppure solo una o più di esse.

3. Il concessionario provvede alla riscossione e rendicontazione nei modi previsti dalla legge e dagli accordi negoziali contenuti nella convenzione di affidamento della concessione.

Art. 3 (Riscossione diretta)

1. La riscossione diretta avviene, di norma, con le seguenti modalità:

versamento diretto alla Tesoreria comunale,

versamento nei conti correnti postali aperti per ciascun tributo dal Comune di Cittadella,

mediante strumenti elettronici di istituti convenzionati con il Tesoriere comunale,

mediante Concessionario iscritto all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997,

mediante versamento in autotassazione solo per l'Imposta comunale sugli immobili limitatamente al periodo immediatamente precedente le scadenze agli appositi sportelli predisposti presso gli uffici comunali,

altre eventuali modalità previste dalle singole discipline di settore.

2. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

3. Non si procede alla riscossione spontanea quando l'importo ordinario, dovuto per ogni anno, risulti inferiore o uguale ad 5,00. Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono sempre essere eseguiti.

4. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi risulta inferiore ad 10,00.

Art. 4 (Riscossione coattiva)

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate nei termini previsti dalla disciplina di ciascun tributo, viene effettuata, di norma, dal Concessionario del servizio nazionale di riscossione ai sensi dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con L. 2 dicembre 2005, n. 248, ovvero, qualora diverso, dal concessionario cui il Comune ha affidato la riscossione ordinaria.

2. La riscossione coattiva dei tributi gestiti direttamente dal Comune può anche essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, oppure può essere affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il quale la effettua con le procedure di cui al D.P.R. n. 602/73 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Non si procede a riscossione coattiva quando la somma complessivamente dovuta dal debitore sia inferiore al compenso che il Comune debba pagare per la loro riscossione.

Art. 5 (Compensazione di debiti e crediti tributari)

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme che seguono.

L'Amministrazione comunale aderisce altresì alle iniziative statali in ordine a compensazioni riferite anche a tributi erariali.

2. Le somme liquidate dal Comune possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune stesso entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di tributi comunali.

Art. 6 (Rateazione riscossioni)

1. Il Dirigente del Settore Servizi Economico – Finanziari può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato debitore in comprovate difficoltà di ordine economico, la rateazione del pagamento del credito del Comune in un massimo di 12 rate bimestrali di pari importo, previa applicazione degli interessi legali in vigore al momento della presentazione della domanda. Il numero di rate è stabilito in ragione dell'entità del debito e delle possibilità di pagamento del debitore. Qualora il totale delle rate successive alla prima rata superi l'importo di € 5.000,00, il contribuente è tenuto a presentare adeguata garanzia fidejussoria bancaria o equipollente.

2. Il debitore deve consegnare all'Ufficio l'eventuale garanzia. Il mancato pagamento, entro i termini, anche di una sola rata, nonché della consegna della garanzia, qualora dovuta ai sensi del precedente comma, determina l'obbligo di pagamento entro 30 gg. ed in unica soluzione del debito residuo.

Art. 7 (Rimborsi)

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dalla normativa, dalla data dell'avvenuto pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso tale termine decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2. Il contribuente ha diritto al rimborso per le somme superiori ad € 10,00.
3. Nei casi dell'esercizio di autotutela il termine di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla data di notificazione dell'atto di annullamento o revoca.
4. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

Art. 8 (Interessi)

1. La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti, sia delle somme a debito degli stessi è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.
2. La misura di cui al comma 1 si applica ad atti emessi o istanze presentate dopo l'1.1.2007, anche quando riferiti a periodi d'imposta pregressi.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 (Norme di rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 10 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2007